



Bruxelles, 20 gennaio 2021
(OR. en)

5419/21

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0273(COD)**

**CODEC 65
COMER 4
WTO 5
PE 7**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 18-21 gennaio 2021)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione.

In questo contesto la relatrice Marie-Pierre VEDRENNE (Renew, FR) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, un emendamento di compromesso (emendamento 24) alla proposta di regolamento in oggetto, ha inoltre presentato due emendamenti contenenti dichiarazioni comuni del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione (emendamento 25) e dichiarazioni della Commissione (emendamento 26). Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 19 gennaio 2021, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 24) e i due emendamenti contenenti dichiarazioni (emendamenti 25 e 26) alla proposta di regolamento in oggetto. Non sono stati adottati altri emendamenti. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

P9_TA-PROV(2021)0004

Esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 gennaio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0623),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0197/2019),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea³,
 - vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla crisi dell'organo di appello dell'OMC⁴,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 novembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0133/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la

³ ECLI:UE:C:2017:376.

⁴ Testi approvati, P9_TA(2019)0083.

modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2019)0273

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 gennaio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

⁵ Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2021.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ stabilisce un quadro legislativo comune per l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali in alcune situazioni specifiche. Una di tali situazioni riguarda i meccanismi di risoluzione delle controversie istituiti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e da altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali. Il regolamento (UE) n. 654/2014 consente all'Unione di sospendere concessioni o altri obblighi nell'ambito di accordi commerciali internazionali in seguito alla conclusione delle procedure di risoluzione delle controversie.
- (2) Il regolamento (UE) n. 654/2014 non riguarda le situazioni in cui l'Unione ha la facoltà di agire in risposta a una misura mantenuta da un paese terzo quando il ricorso allo strumento della risoluzione delle controversie è ostacolato o altrimenti non praticabile per la mancata collaborazione del paese terzo che ha adottato la misura.

⁶ Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).

- (3) L'organo di conciliazione dell'OMC non è stato in grado di coprire i posti vacanti in seno all'organo d'appello dell'OMC ("organo d'appello dell'OMC"). L'organo d'appello dell'OMC non può più svolgere la sua funzione se è composto da meno di tre membri. In attesa di una soluzione per tale situazione e al fine di preservare i principi e le caratteristiche essenziali del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC e i diritti procedurali dell'Unione nelle controversie in corso e future, l'Unione si è adoperata per convenire accordi provvisori in materia di arbitrato d'appello a norma dell'articolo 25 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie ("intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC"). Tale approccio è stato avallato dal Consiglio il 27 maggio 2019, il 15 luglio 2019 e il 15 aprile 2020, e sostenuto nella risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sulla crisi dell'organo di appello dell'OMC. Se un membro dell'OMC si rifiuta di concludere un accordo di questo tipo e presenta un appello a un organo d'appello dell'OMC non funzionante, la risoluzione della controversia risulta di fatto ostacolata.
- (4) Una situazione analoga potrebbe verificarsi nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali, inclusi gli accordi regionali o bilaterali, qualora un paese terzo non collabori nel modo necessario al funzionamento della risoluzione delle controversie, ad esempio non designando un arbitro e quando non sia previsto alcun meccanismo atto a garantire la composizione della controversia in tale situazione.

- (5) Se la risoluzione delle controversie è bloccata, l'Unione non è in grado di far rispettare gli accordi commerciali internazionali. È pertanto opportuno estendere l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 per includere simili situazioni.
- (6) A tal fine l'Unione dovrebbe essere in grado di sospendere in tempi rapidi le concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, nel caso in cui il ricorso effettivo a una risoluzione delle controversie vincolante non sia possibile in quanto il paese terzo non contribuisce a rendere possibile tale ricorso.
- (7) È inoltre opportuno stabilire che, qualora siano poste in essere misure volte a limitare gli scambi con un paese terzo, tali misure non dovrebbero eccedere la vanificazione o il pregiudizio degli interessi commerciali dell'Unione causati dalle misure di tale paese terzo, in linea con gli obblighi assunti dall'Unione in virtù del diritto internazionale.
- (8) ***Le misure da adottare a norma del presente regolamento riguardano specificamente il commercio internazionale in quanto sono essenzialmente destinate a disciplinare tale commercio e hanno effetti diretti e immediati su di esso e rientrano pertanto nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁷.***

⁷ Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376, punto 36.

- (9) *I servizi e i diritti di proprietà intellettuale occupano una parte importante e crescente degli scambi commerciali su scala mondiale e sono oggetto di accordi commerciali internazionali, compresi accordi regionali o bilaterali dell'Unione. Le misure nei settori del commercio di servizi e dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle misure di politica commerciale che possono essere adottate dall'Unione per rendere il regolamento (UE) n. 654/2014 più coerente ed efficace.*
- (10) *Il presente regolamento dovrebbe garantire l'applicazione coerente del meccanismo di esecuzione nelle controversie commerciali relative ad accordi commerciali internazionali, inclusi gli accordi regionali o bilaterali. Il meccanismo di esecuzione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali internazionali dell'Unione costituisce parte integrante della politica commerciale dell'Unione, e il presente regolamento si applicherebbe alla sospensione delle concessioni o altri obblighi e all'adozione di misure in risposta alle violazioni di tali capitoli, se e nella misura in cui tali misure siano consentite e giustificate dalle circostanze.*
- (11) La clausola di riesame del regolamento (UE) n. 654/2014 dovrebbe *altresì* contemplare l'applicazione delle modifiche di tale regolamento introdotte dal presente regolamento.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 654/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 654/2014 è così modificato:

1) *all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime accordato alle merci o ai servizi dell'Unione viene modificato in maniera tale da incidere sugli interessi dell'Unione.";

2) *all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) "concessioni o altri obblighi": concessioni tariffarie o altri obblighi o benefici nel settore degli scambi di beni o servizi, o relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;";

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) è inserita la seguente lettera:

"a bis) a seguito della diffusione della relazione di un panel dell'OMC che accoglie, in toto o in parte, le richieste presentate dall'Unione, se un appello a norma dell'articolo 17 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC non si può completare e se il paese terzo non ha acconsentito a un accordo provvisorio in materia di arbitrato d'appello a norma dell'articolo 25 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC;"

b) è inserita la lettera seguente:

"b bis) nelle controversie commerciali relative ad altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, se non è possibile ricorrere allo strumento della risoluzione delle controversie in quanto il paese terzo non intraprende le azioni necessarie perché una procedura di risoluzione delle controversie possa funzionare, ***anche rinviando indebitamente la procedura, il che equivale a non cooperare al processo;***";

c) *la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

"d) in caso di modifica di concessioni o di impegni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), se non sono stati concordati adeguamenti compensativi e, per quanto riguarda i servizi, se non si provvede ad adeguamenti compensativi conformemente alle conclusioni dell'arbitrato a norma dell'articolo XXI del GATS."

4) l'articolo 4, paragrafo 2, è così modificato:

a) è inserita la lettera seguente:

"b bis) nel caso in cui siano adottate misure per limitare gli scambi con un paese terzo nelle situazioni di cui alle lettere a bis) o b bis) dell'articolo 3, ***il livello di tali misure non supera la*** vanificazione o ***il*** pregiudizio degli interessi commerciali dell'Unione causati dalle misure di tale paese terzo;"

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le concessioni o gli impegni modificati o revocati nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e la relativa intesa⁸ o dell'articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni o agli impegni modificati o revocati da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa o dell'articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione.";

5) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono inserite le lettere seguenti:

"b bis) la sospensione degli obblighi relativi agli scambi di servizi e l'imposizione di restrizioni agli scambi di servizi;

"b ter) la sospensione degli obblighi relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio concessa da un'istituzione o agenzia dell'Unione e valida in tutta l'Unione, e l'imposizione di restrizioni alla protezione di tali diritti di proprietà intellettuale o al loro sfruttamento commerciale, in relazione ai titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato;"

⁸ Intesa «Interpretazione e applicazione dell'articolo XXVIII».

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Nel selezionare le misure da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b bis), del presente articolo, la Commissione considera sempre le misure in base alla seguente gerarchia di fasi:

- a) misure relative agli scambi di servizi che richiedono un'autorizzazione valida a livello dell'Unione, sulla base del diritto derivato, o, qualora tali misure non siano disponibili,***
- b) misure relative ad altri servizi in settori in cui esiste un'ampia legislazione dell'Unione, o, qualora tali misure non siano disponibili,***
- c) misure che, come dimostrato dall'esercizio di raccolta di informazioni condotto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 ter, lettera a), non imporrebbero un onere sproporzionato al processo di amministrazione delle pertinenti regolamentazioni nazionali.***

1 ter. Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettere b bis) e b ter):

- a) sono soggette a un esercizio di raccolta di informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis;*
- b) sono adeguate, se necessario, mediante un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, se, a seguito di un riesame condotto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, la Commissione conclude che le misure non sono abbastanza efficaci o impongono un onere eccessivo al processo di amministrazione delle pertinenti regolamentazioni nazionali. Tale riesame da parte della Commissione è effettuato per la prima volta sei mesi dopo la data di applicazione delle misure e successivamente a intervalli di dodici mesi;*
- c) sono oggetto di una relazione di valutazione, sei mesi dopo la loro cessazione e sulla base, tra l'altro, di contributi delle parti interessate, che ne esamina l'efficacia e il funzionamento e trae eventuali conclusioni per misure future.";*

6) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Per quanto concerne gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il termine "cittadini" va inteso nello stesso senso utilizzato all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.";

7) *all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente:*

"c) in caso di revoca o di modifica di concessioni o di impegni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o dell'articolo XXI del GATS, quando il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all'Unione successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,";

8) *l'articolo 9 è così modificato:*

a) *il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell'Unione per specifici settori di merci o servizi o per quanto concerne specifici aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nell'applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati, indicando il termine entro il quale il contributo deve essere trasmesso. La Commissione tiene conto dei contributi ricevuti.";

b) *è inserito il paragrafo seguente:*

"1 bis. Quando la Commissione prevede misure a norma delle lettere b bis) o b ter) dell'articolo 5, paragrafo 1, informa e consulta le parti interessate, in particolare le associazioni industriali, su cui incidono eventuali misure di politica commerciale e le autorità pubbliche degli Stati membri coinvolte nella formulazione o nell'attuazione della legislazione che disciplina i settori interessati. Senza ritardare indebitamente l'adozione di tali misure, la Commissione chiede, in particolare, informazioni riguardanti:

- a) l'impatto di tali misure sui prestatori di servizi di paesi terzi o titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato e su concorrenti dell'Unione, utenti dell'Unione o consumatori di tali servizi dell'Unione o titolari di diritti di proprietà intellettuale dell'Unione;*
- b) l'interazione di tali misure con le pertinenti regolamentazioni degli Stati membri;*
- c) l'onere amministrativo che potrebbe essere causato da tali misure.*

La Commissione tiene nella massima considerazione le informazioni raccolte nel corso di tali consultazioni.

La Commissione fornisce un'analisi delle misure previste agli Stati membri nel proporre il progetto di atto di esecuzione a norma dell'articolo 8.";

9) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Riesame

1. *Alla prima occasione utile dopo ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], ma non oltre un anno a decorrere da tale data, la Commissione procede a un riesame dell'ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle misure di politica commerciale eventualmente adottate, nonché della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.*
2. *Agendo a norma del paragrafo 1, la Commissione procede a un riesame volto a prevedere, ai sensi del presente regolamento, misure di politica commerciale aggiuntive intese a sospendere concessioni o altri obblighi nel settore degli **aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.**"*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi

La Commissione prende atto delle preoccupazioni del Parlamento e degli Stati membri circa le pratiche di alcuni paesi terzi intese a costringere l'Unione e/o i suoi Stati membri ad adottare o revocare particolari misure strategiche. La Commissione condivide il parere secondo cui tali pratiche destano notevoli preoccupazioni. La Commissione conferma la sua intenzione di prendere ulteriormente in considerazione un eventuale strumento, che potrebbe essere adottato al fine di scoraggiare o compensare azioni coercitive di paesi terzi e che consentirebbe la rapida adozione di contromisure innescate da tali azioni. La Commissione intende proseguire la propria valutazione e, su tale base e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, adottare una proposta legislativa che preveda un meccanismo tale da consentire di scoraggiare o compensare tali azioni conformemente al diritto internazionale. Come annunciato nella lettera d'intenti del 16 settembre 2020 inviata dal presidente della Commissione al presidente del Parlamento e al presidente di turno del Consiglio, la Commissione adotterà la proposta in ogni caso entro la fine del 2021 o anteriormente, qualora ciò fosse necessario a seguito di un'azione coercitiva intrapresa da un paese terzo.

Il Consiglio e il Parlamento europeo prendono atto dell'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi. Entrambe le istituzioni si impegnano a svolgere il proprio ruolo istituzionale di colegislatori e a esaminare la proposta tempestivamente, tenendo conto degli obblighi dell'Unione derivanti dal diritto internazionale pubblico e dalle norme dell'OMC nonché dei pertinenti sviluppi nel commercio internazionale.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

L'Unione mantiene il suo impegno a favore di un approccio multilaterale alla risoluzione internazionale delle controversie, del commercio basato su regole e della cooperazione internazionale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'Unione coopererà a tutti gli sforzi volti a riformare il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC che possano garantire il funzionamento efficace dell'organo d'appello dell'OMC.

Dichiarazioni della Commissione

1. Dichiarazione della Commissione relativa al rispetto del diritto internazionale

Qualora l'Unione avvii una controversia nei confronti di un altro membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a norma dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (*Dispute Settlement Understanding* – DSU), la Commissione compirà ogni ragionevole sforzo per ottenere il prima possibile il consenso di tale membro a ricorrere all'arbitrato di cui all'articolo 25 della DSU quale procedura di appello provvisoria, che mantiene le caratteristiche essenziali dei ricorsi presentati dinanzi all'organo d'appello ("procedura di arbitrato d'appello"), finché tale organo non sarà in grado di riprendere pienamente le proprie funzioni conformemente all'articolo 17 della DSU.

Nell'adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), del regolamento, la Commissione agirà conformemente alle prescrizioni del diritto internazionale in materia di contromisure, quali codificate negli articoli relativi alle responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti adottati dalla Commissione del diritto internazionale.

In particolare, prima di adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), la Commissione inviterà il membro dell'OMC interessato a dare attuazione alle constatazioni e alle raccomandazioni del panel dell'OMC, notificherà a tale membro dell'OMC l'intenzione dell'Unione di adottare contromisure e ribadirà la sua disponibilità a negoziare una soluzione concordata conformemente alle prescrizioni della DSU.

Se sono già stati adottati atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), la Commissione ne sospenderà l'applicazione se l'organo d'appello riprenderà le sue funzioni in relazione al caso in questione conformemente all'articolo 17 della DSU o se verrà avviata una procedura d'appello provvisoria, a condizione che tale procedura sia perseguita in buona fede.

2. Dichiarazione della Commissione

La Commissione esprime soddisfazione per l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 654/2014.

La Commissione ricorda che, secondo la dichiarazione resa al momento dell'adozione del regolamento iniziale, tra l'altro, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione sulla base di criteri oggettivi e fatto salvo il controllo da parte degli Stati membri. Nell'esercizio di tale potere

la Commissione intende agire in conformità con la dichiarazione resa al momento dell'adozione del regolamento iniziale e con la presente dichiarazione.

Nel preparare progetti di atti di esecuzione che incidono sugli scambi di servizi o sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, la Commissione ricorda i suoi obblighi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, e conferma che procederà ad effettuare ampie consultazioni preliminari al fine di garantire che tutti gli interessi e le implicazioni pertinenti possano essere portati all'attenzione della Commissione, condivisi con gli Stati membri e tenuti debitamente in considerazione nell'eventuale adozione di misure. Nel corso di tali consultazioni la Commissione solleciterà e si attende di ricevere i contributi dei privati interessati da eventuali misure di politica commerciale che l'Unione dovesse adottare in tali settori. Analogamente la Commissione solleciterà e si attende di ricevere contributi dalle autorità pubbliche che possono essere coinvolte nell'attuazione di eventuali misure di politica commerciale adottate dall'Unione o che possono essere interessate da tali misure.

In caso di misure nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nell'elaborazione dei progetti di atti di esecuzione saranno debitamente presi in considerazione, in particolare, i contributi delle autorità pubbliche degli Stati membri coinvolte nella formulazione o nell'attuazione della legislazione che disciplina i settori interessati, tra l'altro per quanto riguarda le modalità di interazione delle eventuali misure di politica commerciale con la legislazione dell'Unione e nazionale. Agli altri soggetti interessati da tali misure di politica commerciale sarà analogamente data l'opportunità di formulare raccomandazioni ed esprimere preoccupazioni in merito alla scelta e alla concezione delle misure da adottare. Le osservazioni saranno condivise con gli Stati membri al momento dell'adozione delle misure a norma dell'articolo 8 del regolamento. Il riesame periodico di tali eventuali misure imposte, durante la loro applicazione o successivamente al loro termine, terrà analogamente conto dei contributi delle autorità degli Stati membri e dei privati interessati in merito al loro funzionamento e consentirà di effettuare modifiche in caso di problemi.

La Commissione ribadisce infine di attribuire grande importanza al fatto di assicurare che il regolamento costituisca uno strumento efficace ed efficiente per far rispettare i diritti dell'Unione previsti in virtù di accordi commerciali internazionali, anche nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Le misure che saranno scelte in questi settori dovranno pertanto garantire anche un'efficace rispetto delle norme in linea con i diritti dell'Unione, in modo tale da indurre il paese terzo interessato a conformarsi, ed essere coerenti con le norme internazionali applicabili per quanto riguarda il tipo di misure consentite.

Dichiarazione della Commissione

Al momento dell'adozione del regolamento nel 2014 la Commissione si è impegnata a comunicare efficacemente e a scambiare opinioni con il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto riguarda le controversie in materia di scambi commerciali che possono portare all'adozione di misure a norma del regolamento e, in generale, le azioni per assicurare il rispetto delle norme. Tenendo presente l'obiettivo generale di far rispettare in maniera efficace ed efficiente i diritti dell'Unione previsti in virtù degli accordi commerciali internazionali dell'Unione, la Commissione continuerà a promuovere e a razionalizzare le sue interazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio a beneficio di tutte le parti.

La Commissione si impegna in particolare a esaminare, nell'ambito del suo sistema rafforzato volto ad assicurare il rispetto delle norme, le presunte violazioni degli accordi commerciali internazionali dell'Unione sollevate dal Parlamento, dai suoi deputati o dalle sue commissioni, o dal Consiglio, fermo restando che tali segnalazioni dovranno essere corredate di elementi di prova. La Commissione manterrà il Parlamento e il Consiglio informati dei risultati ottenuti nell'ambito delle sue attività volte a rafforzare il rispetto delle norme.

Nell'attuare il sistema rafforzato, la Commissione presterà pari attenzione alle presunte violazioni delle disposizioni in materia di scambi commerciali e sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE e alle presunte violazioni dei sistemi di accesso al mercato. Il trattamento delle presunte violazioni delle disposizioni in materia di scambi commerciali e sviluppo sostenibile sarà pienamente integrato nel sistema. La Commissione darà la priorità ai casi che sono particolarmente gravi in termini di effetti sui lavoratori o sull'ambiente in un contesto commerciale, che hanno un'importanza sistemica e che sono giuridicamente solidi.

La Commissione continuerà a impegnarsi pienamente nella partecipazione a sessioni apposite con la commissione parlamentare responsabile per uno scambio di opinioni sulle controversie in materia di scambi commerciali e sulle azioni per assicurare il rispetto delle norme, anche per quanto riguarda gli effetti sulle industrie dell'Unione. In tale contesto la Commissione continuerà a seguire la sua prassi di comunicazione trasmettendo periodicamente lo stato di avanzamento di tutte le controversie pendenti e comunicando immediatamente informazioni sui principali sviluppi relativi alle controversie contemporaneamente alla condivisione di tali informazioni con gli Stati membri. Tali attività di comunicazione e condivisione di informazioni si svolgeranno per il tramite dei comitati del Consiglio e delle commissioni del Parlamento responsabili.

La Commissione continuerà nel contempo a tenere regolarmente informati il Parlamento e il Consiglio in merito agli sviluppi internazionali suscettibili di portare a situazioni che richiedono l'adozione di misure a norma del regolamento.

La Commissione ribadisce infine il proprio impegno a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio a trasmettere tempestivamente al Parlamento e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione che sottopone al comitato di Stati membri nonché i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione dei pareri del comitato. Tale processo è gestito mediante il registro dei documenti dei comitati.
